

KOVOS

STATUTI

§ 1 Denominazione, forma giuridica e sede

1.1 La Conferenza degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica (KOVOS) della Svizzera è un'associazione civilmente riconosciuta ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero, di seguito denominata «Conferenza».

1.2 Nei presenti Statuti i termini «Istituto» o «Società» definiscono gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica ai sensi del CIC/1983, can. 573-606 come anche come termine generico per gli Istituti secolari ai sensi del CIC/193, can. 710-730.

1.3 La Conferenza ha sede a Friburgo.

1.4 Gli Statuti della Conferenza sono disponibili in lingua tedesca, francese e italiana. Fa fede la versione tedesca.

§ 2 Scopo

La Conferenza KOVOS persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere la solidarietà e il sostegno reciproco fra gli Istituti e le Società;
- b) rafforzare lo scambio di informazioni e la collaborazione fra gli Istituti e le Società;
- c) favorire una visibilità pubblica comune degli Istituti e delle Società nella Chiesa e nella società;
- d) intrattenere rapporti di collaborazione con la Conferenza dei vescovi svizzeri, la Conferenza centrale cattolico-romana, il Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica e altre istituzioni pubbliche;
- e) rafforzare la coesione e il networking fra i soci, preparando eventi e/o fornendo assistenza nell'organizzazione degli stessi da parte di terzi.

§ 3 Ammissione

3.1 I membri della Conferenza sono gli Istituti e le Società in Svizzera, rappresentati dai/dalle rispettivi/e Superiori/e maggiori. I Superiori e le Superiore maggiori possono nominare dei sostituti/delle sostitute.

3.2 I Superiori e le Superiore maggiori hanno diritto ad essere ammessi se soddisfano i criteri citati all'§ 1. A decidere in merito all'ammissione di altri soci è l'Assemblea generale previa richiesta scritta da parte dell'interessato/a.

3.3 L'Assemblea generale può ammettere soci straordinari. All'Assemblea generale essi hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

3.4 Qualora un Istituto o una Società dovessero uscire dalla KOVOS, dovranno comunicarlo al Segretariato generale entro il 30 novembre dell'anno corrente in modo tale da non avere più la qualità di socio a partire dal nuovo anno civile.

3.5 La qualità di socio si perde se viene meno la personalità giuridica oppure se l'autorità ecclesiastica competente decreta lo scioglimento dell'Istituto o della Società.

§ 4 Organi

La Conferenza opera mediante i seguenti organi:

- l'Assemblea generale
- il Comitato
- la Presidenza
- il Segretariato generale

4.1 Assemblea generale

- a) L'Assemblea generale costituisce l'organo supremo della Conferenza. L'Assemblea generale ordinaria si svolge una volta all'anno.
- b) I soci godono di diritto di eleggibilità attivo e passivo e hanno tutti pari diritto di voto con un voto ciascuno.
- c) L'Assemblea generale può validamente deliberare se è presente almeno un terzo dei soci.
- d) Le decisioni dell'Assemblea generale vengono prese a maggioranza dei voti espressi dai soci.
- e) La convocazione dell'Assemblea generale avviene almeno con trenta giorni di anticipo e va fatta per iscritto (tramite email o lettera). I soci possono avanzare delle proposte entro sette giorni dal ricevimento della convocazione all'Assemblea generale.
- f) Un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata su richiesta del Comitato o su richiesta di un quinto dei soci.
- g) All'Assemblea generale possono essere invitati degli ospiti.
- h) All'Assemblea generale spettano le seguenti prerogative:
 - elezione dei membri del Comitato;
 - ammissione ed esclusione di soci;
 - approvazione del bilancio preventivo e dei conti annuali;

- nomina dei revisori
- determinazione della quota associativa;
- modifica degli Statuti;
- scioglimento della Conferenza.

4.2. Comitato

- a) Il Comitato è composto da almeno tre persone, compreso il/la presidente. Il Comitato garantisce per quanto possibile un certo equilibrio fra le regioni linguistiche e le forme di vita.
- b) L'Assemblea generale può eleggere membri del Comitato che non sono parte dell'Assemblea generale. I componenti del Comitato godono del diritto di voto all'Assemblea generale.
- c) I membri del Comitato vengono eletti per quattro anni e sono rinnovabili. Se uno di loro lascia, il nuovo componente del Comitato viene eletto per il tempo che rimane fino alla fine del mandato.
- d) Il Comitato accompagna i vari compiti e le finalità della Conferenza. In questi rientrano:
 - l'assunzione dei/delle collaboratori/collaboratrici del Segretariato generale;
 - la stesura di un mansionario per collaboratori e collaboratrici del Segretariato generale;
 - l'applicazione delle decisioni dell'Assemblea generale;
 - la comunicazione;
 - la presenza sui media;
 - i contatti con l'esterno (i Dicasteri, la CVS, la Conferenza centrale cattolica romana della Svizzera (RKZ), i vicari episcopali, ecc.);
 - la creazione, se necessario, di gruppi di lavoro e approvazione dei relativi regolamenti;
 - la formazione continua.
 Inoltre il Comitato è competente per le questioni che a norma degli Statuti non sono attribuite ad altre istanze.

4.3 Presidenza

- a) Il Comitato nomina fra i suoi membri un/a presidente per almeno due anni.
- b) Il/la presidente rappresenta legalmente la Conferenza verso l'interno e verso l'esterno.
- c) Il/la presidente ha facoltà di firma congiunta a due con un altro membro del Comitato. Questo non vale per i conti ai sensi dell'art. 5.6.

4.4 Segretariato generale

- a) La Conferenza è dotata di un Segretariato generale.
- b) Il/la segretario/a generale collabora con il Comitato, non dispone però di diritto di voto.
- c) Il Segretariato generale è tenuto a seguire le direttive del Comitato.
- d) Il Segretariato generale è competente per la comunicazione verso l'interno e verso l'esterno.

- e) Il Segretariato generale deve occuparsi della corretta amministrazione finanziaria della KOVOS secondo le direttive e il budget stabiliti dal Comitato stesso. La tenuta della contabilità può essere affidata a un ufficio esterno.
- f) I compiti precisi del Segretariato generale sono indicati nel mansionario.

§ 5 Risorse

5.1 Le risorse della Conferenza sono composte dalle quote associative annuali, da contributi di solidarietà volontari e da altre entrate.

5.2 La quota associativa è calcolata in base al numero di componenti di ogni Istituto /Comunità che vive in Svizzera. Determinanti al riguardo sono le statistiche annuali e le tariffe adottate dall'Assemblea generale.

5.3 La Conferenza può ricevere donazioni e creare fondi a destinazione vincolata.

5.4 Per le passività la Conferenza risponde esclusivamente con il proprio patrimonio.

5.5 I membri eletti del Comitato, compreso/a il/la presidente, nonché i membri dei gruppi di lavoro operano a titolo gratuito. Possono chiedere il rimborso delle proprie spese dietro presentazione di documenti giustificativi.

5.6 Il Comitato attribuisce a due dei suoi membri il diritto di firma congiunta a due sui conti correnti e bancari.

§ 6. Modifica degli Statuti e scioglimento della Conferenza

6.1 Gli Statuti della Conferenza possono essere modificati a maggioranza di due terzi dei soci presenti all'Assemblea generale.

6.2 Lo scioglimento della Conferenza può essere deciso a maggioranza di due terzi dei soci.

6.3 In caso di scioglimento della Conferenza, l'Assemblea generale decide a quale associazione in Svizzera, di pubblica utilità ed esente da imposta, destinare il patrimonio disponibile.

§ 7 Entrata in vigore

I presenti Statuti entrano in vigore con l'approvazione dell'Assemblea generale del 15.09.2025.